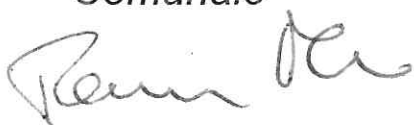


**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2015 ULTERIORE STRALCIO: APPROVAZIONE
MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE MODIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE
114/2014".**

Sottoscrizione definitiva

p. l'Amministrazione
Comunale

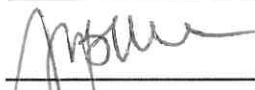


p. le OO.SS.

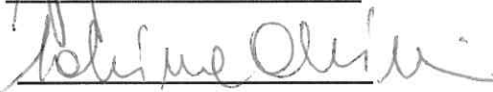
Fp Cgil



Cisl Fp



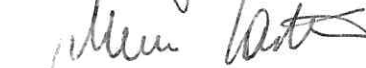
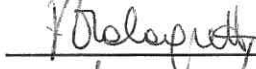
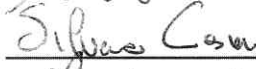
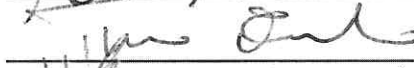
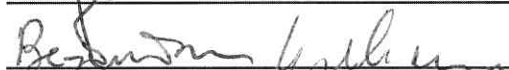
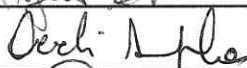
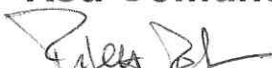
Uil Fpl



DICCAP



Rsu Comune di Ferrara



Ferrara, 24 giugno 2016

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE MODIFICATO AI SENSI DELLA L.
114/2014 e DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.RO 155/2015 DEL
15.12.2015**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo, costituito ai sensi dell'art. 93, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti), così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, per ogni singola opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Art. 2 - Costituzione e quantificazione dei fondi

Il fondo di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare tenendo conto nella ripartizione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, detto importo viene destinato:

- comma 7 ter : per l' 80% da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, dei collaudi, nonché tra i loro collaboratori;
- comma 7 quater : per il 20% da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

La percentuale del 2% sopra richiamata è calcolata sull'importo a base di gara, IVA esclusa, delle opere e dei lavori per i quali gli uffici competenti abbiano effettuato almeno una tra le seguenti attività tecniche :

- redazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006
- svolgimento della direzione dei lavori
- svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- funzione di responsabile unico del procedimento, comprese le attività di collaborazione tecnico amministrativa al responsabile, strettamente attinenti al progetto
- collaudo tecnico amministrativo dei lavori.

Gli incentivi sono altresì riconosciuti per le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive esclusivamente se queste rientrano nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs 163/2006.

Le attività che sono incentivate riguardano :

- progetti di nuove opere a rete
- progetti di nuove opere puntuali
- progetti di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.

Non sono invece incentivati :

- forniture e servizi
- attività di manutenzione comunque denominate.

Sono altresì esclusi dalla ripartizione dell'incentivo gli atti di pianificazione, salvo quelli strettamente attinenti ai progetti e che hanno effetti sulla realizzazione delle opere (p.es. le varianti urbanistiche per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ecc.). La percentuale di incentivo destinata a tale attività è ricompresa nel fondo di cui sopra.

Qualora, in caso di appalti misti, la fornitura di beni non richiedenti progettazione superi il 50% dell'importo totale, l'incentivo sarà corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 3 - Requisiti del progettista interno

I progetti devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione così come stabilito dall'art. 90 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 253 del Codice dei Contratti anche il dipendente non abilitato può però apporre la firma ad un progetto purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- il progetto non esuli dalle *competenze* previste dagli *ordinamenti professionali*;
- il dipendente sia in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice o sia già stato *in servizio* presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni;
- il dipendente sia inquadrato in un profilo professionale tecnico ed abbia svolto o collaborato ad *attività di progettazione*.

L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, solo per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter ultimo periodo, del Codice dei Contratti, la quota incentivante non viene erogata al personale con qualifica dirigenziale, per le attività svolte successivamente alla data del 25/06/14, come previsto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014.

Art. 4 - Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività progettuali

I progetti, preliminare e/o definitivo e/o esecutivo, da ammettere all'incentivazione dovranno avere le caratteristiche progettuali definite dal DPR 207/2010 artt. 14-43, e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere. A seconda dei livelli di progettazione previsti, il progetto dovrà essere costituito, in via esemplificativa ma non esaustiva, dai seguenti elaborati :

- preliminare : relazione tecnica illustrativa; elaborati grafici; calcolo sommario della spesa; quadro economico di progetto; altri elaborati necessari in funzione della tipologia di opera (p.es. piano particellare preliminare)
- definitivo : relazione generale; relazioni tecniche specialistiche; elaborati grafici; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; elenco prezzi unitari; computo metrico estimativo; quadro economico; altri elaborati necessari in funzione della tipologia di opera (p.es. piano particellare di esproprio)
- esecutivo : relazione generale; relazioni specialistiche e di calcolo; elaborati grafici; piano di sicurezza e coordinamento; cronoprogramma; elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; quadro economico; schema di contratto; capitolato speciale di appalto; altri

elaborati necessari in funzione della tipologia di opera.

L'attività di direzione lavori comprende quanto previsto dall'art. 148 del DPR 207/10, nonché le misure e la contabilità, la tenuta dei documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, stati d'avanzamento lavori, certificati di pagamento).

Le attività relative al coordinamento della sicurezza saranno espletate nel rispetto delle normative di settore.

I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante, per cui tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale dell'intervento. In particolare nel quadro economico di progetto dovranno essere distintamente indicate sia la quota dell'80% destinata al fondo incentivante, sia la quota del 20% destinata ad acquisti di tecnologie funzionali ai progetti di innovazione.

Art. 5 - Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

Il fondo per l'incentivazione della progettazione, costituito in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto con i criteri di seguito riportati.

In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del D.Lgs 163/2006, alla quota di fondo per l'incentivazione (pari all'80% del 2%) va preliminarmente applicato un coefficiente correttivo, che tenga conto dell'entità e della complessità delle opere da realizzare. I valori di tale coefficiente correttivo sono riportati in tabella 1:

Tab. 1 – Coefficienti correttivi

- a) progetti di nuove opere a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): $C=0,75$;
- b) progetti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita di Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e superiore a euro 1.000.000,00: $C=0,80$
- c) progetti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00: $C=0,90$;
- d) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: $C=0,80$;
- e) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e maggiore in Euro 1.000.000,00 $C=0,90$;
- f) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi pari o inferiori a Euro 1.000.000,00 $C=1,00$;
- g) progetti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: $C=1,00$

- h) progetti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi superiori a Euro 1.000.000,00: C=0,80

Ai valori così determinati vanno applicate le percentuali di ripartizione secondo la tabella 2:

Tab. 2 - Percentuali di ripartizione

A	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e attività di supporto tecnico al RUP	14%
B	PROGETTISTA (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti e i collaboratori che partecipano alla progettazione)	40%
C	DIRETTORE DEI LAVORI - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTABILITA' E MISURE (direttore dei lavori e direttori operativi, ispettori di cantiere, tecnici che eseguono i rilievi metrici e tengono libretti delle misure, registro di contabilità e altri atti contabili)	35%
D	COORDINATORE PER LA SICUREZZA/DUVRI (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	7%
E	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	4%

Le percentuali di cui alla tabella 2 sono ripartite in relazione alle mansioni svolte, anche in caso di incarico parziale ed in relazione al livello di progettazione eseguita, come di seguito riportato in tabella 3:

Murari

W L
107

Alc A
me
4

Besanti
h L
FP

gipon

Alc A
Silvia Corra

Alc A
me
4

Tab. 3 – Ripartizione delle percentuali in relazione alla tipologia di attività affidata

FASI						
ATTIVITA'	RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	Studio Fattibilità	Definitivo	Esecutivo Validazione	Direzione Lavori	TOTALE
A	ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	0,50%	1,00%	2,50%	0,50%	7%
		0,50%	2,00%	2,00%	0,50%	7%
B	PROGETTISTA					
		1%	10%	12%		23%
		1%	3%	5%		9%
		1%	2%	2%		5%
C	DIREZIONE LAVORI	1%	1%	1%		3%
D	COORDINATORE SICUREZZA					
E	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO / CRE					

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter del D.lgs.163/2006 e s.m.i., in caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni, la corrispondente quota percentuale costituirà economia e non verrà quantificata e corrisposta.

Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 20% fermo restando l'importo complessivo del fondo afferente all'intervento.

Per un corretto ed equo riparto del fondo si dovrà altresì tenere conto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con il Dirigente di Servizio competente, prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione, provvede all'affidamento degli incarichi, assicurando un'equa ripartizione degli stessi in funzione dei carichi di lavoro del personale e delle singole specifiche capacità e competenze, in relazione alla complessità degli interventi, in modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia il più possibile diffusa fra i soggetti che operano all'interno del Servizio /Unità Organizzativa;
- se il responsabile del procedimento è anche progettista dell'opera e/o direttore dei lavori, e/o responsabile dei lavori e/o coordinatore della sicurezza, partecipa alla ripartizione del fondo di cui alle lettere B) C) D) E) di tabella 2.

In riferimento agli interventi realizzati mediante project financing, concessione di costruzione e gestione, appalto integrato e dialogo competitivo, per i quali venga svolta internamente almeno una fase della progettazione, al gruppo di progettazione viene riconosciuta una quota di incentivo come da tabella 3 per l'attività di progettazione, in relazione alle sole attività svolte internamente, mentre al RUP e ai suoi collaboratori viene riconosciuto un incentivo ridotto quantificato applicando una percentuale pari alla metà di quella risultante dalla tabella 2.

Nel caso particolare in cui il personale svolga prestazioni per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, eventuali incentivi relativi a prestazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti e regolati nell'ambito delle convenzioni tra gli enti, preordinate alla realizzazione delle opere a cui si riferiscono, in base alle responsabilità assunte ed alla complessità dei lavori.

Art. 6 - Limiti – Spese incluse ed escluse dagli incentivi

Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione.

L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Definizione dei gruppi addetti alla progettazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto, atti di impegno e liquidazione dei compensi

Per l'attuazione del programma delle opere pubbliche, il Responsabile Unico del Procedimento per ogni progetto di lavoro definisce preliminarmente, in specifico documento di sintesi (Tabella A):

- il personale tecnico, in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, incaricato dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera,

- i nominativi dei collaboratori coinvolti nelle attività tecniche progettuali;
- i nominativi del responsabile dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 se individuati tra il personale interno
- le quote del fondo, determinate a norma dei precedenti artt. 5 e 6, spettanti a ciascuna delle figure professionali come sopra individuate;
- i tempi di ultimazione delle differenti attività distinte per fasi (progettazione, aggiudicazione, direzione lavori, collaudo), di sviluppo delle attività e di esecuzione dei lavori.

Lo schema di tabella 3 non potrà essere modificato senza accordo con le rappresentanze sindacali.

Il suddetto documento di sintesi (Tabella A) sarà conservato agli atti dal RUP e dal Dirigente di Servizio competente.

Ultimata ciascuna fase di attività, il Dirigente di Servizio redige una relazione sintetica sul rispetto dei tempi e dei costi, attestante la qualità della prestazione effettuata (Tabella B).

La relazione contiene altresì la quantificazione aggiornata dei compensi da liquidare, in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti non giustificati, eventuali maggiori costi, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro, così come stabilito dall'art. 13 bis della L. 114/2014. La suddetta quantificazione sarà effettuata tenendo conto dell'importo dei lavori, depurato del ribasso d'asta, come stabilito dall'art. 13 bis della L. 114/2014.

Il personale che non svolga i compiti assegnati è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 93 del D.Lgs 163/2006. qualora durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti totalmente o parzialmente da personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 e tale necessità sia riconducibile all'attività di progettazione svolta dal personale interno, al responsabile del procedimento, al verificatore del progetto e ai progettisti che si sono occupati del progetto originario non è dovuto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d), o dall'articolo 205 del D.Lgs. 163/2006, l'incentivo alla progettazione è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5 % al 100 % dell'incentivo riferito alla quota della direzione dei lavori ed al RUP e ai suoi collaboratori da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti suppletive disciplinate all'articolo 132, comma 1 o all'articolo 205 del D.lgs. 163/2006, (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore se individuato sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti, anche in deroga alla percentuale di aumento del 20% prevista dagli artt. 5 e 6.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

Successivamente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti da parte dell'Amministrazione, il Dirigente di Servizio provvede alla predisposizione dei conteggi dei compensi relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La predisposizione dei conteggi delle percentuali di competenza, in fase esecutiva, del RUP, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere successiva

al verbale di inizio lavori ed avverrà in quote proporzionali all'importo di ciascun stato d'avanzamento, successivamente alla emissione del certificato di pagamento.

La predisposizione dei conteggi delle percentuali di competenza del collaudatore avverrà successivamente all'approvazione del collaudo stesso, o del certificato di regolare esecuzione, da parte dell'Amministrazione.

Gli importi così determinati degli incentivi, da parte del Dirigente di Servizio, verranno inoltrati per la relativa liquidazione dei compensi spettanti, di norma nei mesi di febbraio e luglio di ogni anno. I compensi spettanti dovranno essere pagati entro i due mesi successivi.

Nel caso di opere finanziate o cofinanziate da contributi, la predisposizione dei conteggi delle percentuali di competenza avverrà contestualmente all'approvazione del collaudo stesso o del certificato di regolare esecuzione, da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione delle percentuali di competenza del RUP, in caso di affidamento della sola mansione di RUP, avverrà in quote distinte contestualmente alle fasi di : approvazione del progetto; approvazione degli stati d'avanzamento; approvazione dell'atto di collaudo tecnico amministrativo da parte dell'Amministrazione.

In caso di errore progettuale, tale da compromettere l'esito dell'appalto, la quota di incentivazione, con motivato provvedimento dell'Amministrazione, non verrà corrisposta; ove in parte già corrisposta, l'ente procederà al recupero delle somme già erogate.

Art. 9 - Iscrizione all'albo professionale - Assicurazioni

L'Amministrazione provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e per il responsabile del procedimento, anche ai fini della validazione dei progetti, ai sensi della normativa vigente e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10/2001 del 23/02/2001.

Art.10 – Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Dirigente preposto alla struttura competente trasmette all'Assessore delegato e al Direttore Tecnico copia delle schede di sintesi, redatte dai Dirigenti, accompagnate da una eventuale relazione sintetica sulle criticità riscontrate.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali

Il Direttore Tecnico o il Dirigente di Settore può procedere alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza per ciascun incaricato per la sola quota parte delle attività effettivamente svolte certificate dal responsabile unico del procedimento.

Il presente Regolamento si applica:

alle attività connesse ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nei piani annuali delle OO.PP., purché tali attività abbiano avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11

agosto 2014 n. 114 (19 agosto 2014).

Fe, 27/4/2016

Ai fini della determinazione della data di inizio delle singole attività connesse ai progetti si farà riferimento ai seguenti termini :

- per le attività di progettazione farà fede la data di trasmissione del progetto, completo in ogni sua parte, al competente Servizio Contabilità e Bilancio per il finanziamento delle opere;
- per le attività riferite alla verifica del progetto e alla redazione del piano della sicurezza farà fede la data di approvazione del progetto esecutivo o livello inferiore di progettazione purché sufficiente, completa e funzionale all'effettuazione dell'appalto;
- per le attività di direzione lavori, farà fede la data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice;
- per le attività di collaudo/regolare esecuzione farà fede la data di redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso.

Resta inteso che per le opere e lavori per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114 (19 agosto 2014) continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale P.G. n. 9757 del 10 marzo 2000 così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 45549 del 5 giugno 2007, così come deliberato nel merito dalla Corte dei Conti con atto n.155/2015/PAR del 15/12/15.

L'incentivo alla pianificazione urbanistica riferito a varianti per opere pubbliche, di cui all'abrogato articolo 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114. Resta inteso che per tale tipologia di incentivi si farà riferimento al regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del P.G. n. 9757 del 10 marzo 2000 così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 45549 del 5 giugno 2007.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

(4) Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo
per l'Emilia Romagna,

Per quanto riguarda il personale
amministrativo, per le attività iniziate
prima del 19/8/2014 continue ad
applicarsi il precedente regolamento.

Colin... ULL...
P...
CIR FP

Silvia Com

Bastagli

Als. P.

Basso

F... P...

Als.

Ad
me
FP